

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 424

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CACCAVARI, GIANNOTTI, BATTAGLIA, DEBIASIO CALIMANI,  
INNOCENTI, MIGLIAVACCA, VOZZA, CAMPATELLI, SIGNO-  
RINO, BOVA, BRUNALE, VANNONI, SETTIMI, BIELLI, RAVA,  
PENNA, DAMERI**

Norme per il riordino del settore termale

*Presentata il 9 maggio 1996*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La conclusione anticipata della precedente legislatura non ha consentito di portare a termine l'*iter* della presente proposta di legge e delle altre collegate nonostante che la lunga e approfondita discussione svolta presso le Commissioni X e XII avesse prodotto la stesura di un testo unificato da parte dei relatori.

Su tale testo erano convergenti i pareri favorevoli delle forze politiche componenti la Commissione, che aveva ripetutamente consultato esperti ed amministratori interessati con la finalità di dare la più ampia attualità alla proposta stessa.

Va ricordato che detta proposta di legge era stata, in precedenti legislature, asse-

gnata in sede legislativa; una prima volta era stata ritirata per l'intervento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che intendeva alienare le terme ex EAGAT nell'ambito della liquidazione dell'EFIM. La seconda assegnazione non è andata a buon fine per la conclusione della legislatura, come già ricordato.

Diventano sempre più validi i motivi per portare a termine l'*iter* legislativo della presente proposta di legge in quanto si aggravano le condizioni socio-economiche delle realtà territoriali interessate le quali vengono colpite non solo dal calo dei curandi ma anche dalla riduzione delle attività indotte e collegate al termalismo.

## PROPOSTA DI LEGGE

## CAPO I

## RUOLO DELLE CURE TERMALI

## ART. 1.

*(Definizioni).*

1. Ai fini della presente legge si intende:

*a)* per « cure termali », le cure aventi riconosciuta efficacia terapeutica per la tutela globale della salute nelle fasi della prevenzione, della terapia e della riabilitazione, rese negli stabilimenti di cui all'articolo 14 del regolamento emanato con regio-decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

*b)* per « patologie », le patologie o gli stati patologici che possono essere prevenuti o curati con le cure termali fornite o praticate in ambiente termale;

*c)* per « ambiente termale » o « stabilimento termale », i luoghi di cura di cui agli articoli 194, 199 e 200 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché le cliniche, i reparti degli alberghi attrezzati e riconosciuti per l'erogazione delle cure termali, i reparti e le strutture di acquaticità annessi ai medesimi stabilimenti termali, quali piscine con acqua termale, percorsi d'acqua e simili;

*d)* per « terme » o per « aziende termali » o semplicemente per « aziende », le aziende, o loro rami, come definite dall'articolo 2555 del codice civile, appartenenti a società, enti od imprenditori individuali, purché siano costituite, tra l'altro, da uno o più stabilimenti termali;

e) per « società termali », le seguenti società già inquadrate nel soppresso Ente autonomo di gestione per le aziende termali (EAGAT), costituito con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 576, e precisamente: Terme di Salsomaggiore, Spa, Terme di Montecatini Spa, Terme di Castrocaro Spa, Terme di Casciana Spa, Terme di Chianciano Spa, Terme di Acqui Spa, Terme di Salice Spa, Terme di Merano Spa, Terme di Recoaro Spa, SINT e Terme Stabiane Spa, Terme di Santa Cesarea Spa, Terme di Agnano Spa, Terme Sibarite Spa;

f) per « curandi », le persone cui sono dirette le cure termali.

#### ART. 2.

*(Finalità delle cure termali).*

1. Le cure termali, per la loro riconosciuta efficacia terapeutica e per la loro duttilità di impiego che le rende idonee ad esplicare incisiva azione per la tutela globale della salute nelle fasi della prevenzione, della terapia e della riabilitazione, sono ascritte, come prestazioni autonome o complementari di altri mezzi di cura, tra gli strumenti ordinari a disposizione della sanità pubblica per il mantenimento e il ripristino dello stato di benessere psicofisico dei cittadini.

#### ART. 3.

*(Erogazione delle cure termali).*

1. Le cure termali sono erogate solo da parte degli stabilimenti termali definiti dall'articolo 14, primo comma, lettera a), del regolamento di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, in regola con l'atto di concessione mineraria o di subconcessione o altro titolo giuridicamente valido, per lo sfruttamento delle acque minerali utilizzate, con l'atto di riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali utilizzate, ai sensi dell'articolo 6, primo comma, lettera t), della

legge 23 dicembre 1978, n. 833, e in possesso di autorizzazione all'apertura e all'esercizio rilasciata ai sensi dell'articolo 43 della citata legge n. 833 del 1978.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, detta con decreto i principi ispiratori ed i criteri di omogeneizzazione e coordinamento del regime erogativo dei cicli di cura termale.

3. L'erogazione delle cure termali agli utenti del Servizio sanitario nazionale è assicurata ai sensi della normativa vigente.

#### ART. 4.

*(Attività di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria).*

1. Ai fini di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla realizzazione, senza oneri a carico dello Stato, attraverso rapporti di collaborazione con le aziende termali, di mirati programmi di rilevazione statistico-epidemiologica, di educazione sanitaria e di ricerca scientifica, anche con obiettivi di interesse sanitario generale.

2. I programmi ed i risultati delle ricerche di cui al comma 1, sono oggetto di diffusione a cura e per il tramite della commissione di cui all'articolo 12.

#### ART. 5.

*(Leggi regionali).*

1. La qualificazione sanitaria degli stabilimenti termali, ai fini del più efficace svolgimento delle funzioni ad essi attribuite dalla presente legge e l'integrazione con altre strutture della sanità pubblica, è promossa con legge regionale, tenendo conto delle esigenze di carattere epidemiologico ed organizzativo degli stabilimenti interessati.

## ART. 6.

*(Conferma dei regimi speciali  
INPS e INAIL).*

1. Per i fini, rispettivamente, della prevenzione secondaria e terziaria degli stati di invalidità pensionabile nell'ambito delle affezioni artroreumatiche e broncoasmatiche e del trattamento terapeutico o riabilitativo delle situazioni cliniche indotte da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, in favore dei lavoratori avviati alle cure dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) che ne hanno titolo secondo le norme vigenti, resta confermato lo speciale regime costituito da cicli di cura termale specificamente strutturati ed integrati che sono garantiti dal Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del Fondo sanitario nazionale e dalle prestazioni economiche accessorie che sono direttamente erogate dai predetti enti con oneri a carico delle rispettive gestioni previdenziali.

2. Le prestazioni sono erogate secondo le condizioni e con le modalità vigenti presso l'INPS e l'INAIL a mezzo delle convenzioni e, relativamente agli assicurati all'INPS, prioritariamente presso gli stabilimenti termali di cui all'articolo 15 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

3. Tutte le operazioni e gli atti necessari all'ammissione alle prestazioni idrotermali di cui al presente articolo sono demandati all'INPS e all'INAIL che li effettuano tramite i propri organi periferici i quali, prima dell'avvio dei curandi presso la località termale di destinazione, devono darne formale comunicazione, contenente una sintesi diagnostica dei singoli casi, all'unità sanitaria locale di residenza dei curandi e all'unità sanitaria locale convenzionata.

4. La sintesi diagnostica di cui al comma 3 deve essere integrata, nei casi di concessione da parte dell'INAIL delle prestazioni idrotermali a dipendenti al di fuori delle ferie annuali, dalla motivata prescrizione di cui all'articolo 9.

## ART. 7.

*(Non cumulabilità delle prestazioni INPS con quelle di regime comune).*

1. Chiunque abbia fruito di un ciclo di cure secondo regime INPS non può nello stesso anno fruire anche di un altro ciclo di cure secondo il regime comune, e viceversa.

## ART. 8.

*(Erogabilità dei cicli di cura della riabilitazione motoria e neuromotoria, della rieducazione funzionale del motuleso e della riabilitazione alla funzione respiratoria).*

1. Agli utenti del Servizio sanitario nazionale, oltreché i cicli di cura termale già erogati in regime convenzionale sono erogabili i cicli di cura termale della riabilitazione motoria e neuromotoria, della rieducazione funzionale del motuleso e della riabilitazione della funzione respiratoria utili per le patologie identificate dal Ministro della sanità ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

## ART. 9.

*(Cure termali concesse ai lavoratori dipendenti al di fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali).*

1. Ai lavoratori dipendenti pubblici e privati, con esclusione di quelli avviati alle cure dall'INPS ai sensi dell'articolo 6, le prestazioni idrotermali possono essere eccezionalmente concesse, al di fuori delle ferie annuali e dei congedi ordinari, esclusivamente nei cicli di cura della riabilitazione termale di cui all'articolo 8 e nei casi in cui l'immediata esecuzione del trattamento termale, anche in associazione con altri mezzi di cura, sia risolutiva per la terapia delle patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali e che

sono identificate con decreto del Ministro della sanità.

2. Nelle fattispecie di cui al comma 1, le prestazioni idrotermali possono essere autorizzate dalla unità sanitaria locale di residenza del curando solo su motivata prescrizione di un medico specialista, ovvero, limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall'INAIL, su motivata prescrizione dei medici di tale Istituto; la motivata prescrizione deve espressamente dare conto della sussistenza dei presupposti clinici di cui al comma 1 e deve essere sempre suffragata, salvo casi di conclamata evidenza clinica, da specifici accertamenti strumentali o di laboratorio.

3. Il periodo di fruizione delle prestazioni idrotermali autorizzate ai sensi e nei modi di cui ai commi 1 e 2 è assimilato a quelli di malattia anche agli effetti di cui all'articolo 2110 del codice civile a condizione che il lavoratore interessato, salve le specifiche procedure INAIL, presenti all'unità sanitaria locale del luogo di residenza la prescrizione del medico di fiducia entro cinque giorni dalla data di redazione della stessa ed inizi la cura termale entro il termine massimo di venti giorni dal rilascio della autorizzazione impegnativa da parte della unità sanitaria locale.

4. I lavoratori autorizzati a fruire delle prestazioni idrotermali ai sensi del presente articolo sono altresì tenuti, entro due giorni dal rilascio dell'autorizzazione impegnativa rilasciata dall'unità sanitaria locale, nonché della motivata prescrizione di cui al comma 2, a trasmettere copia al proprio datore di lavoro. I medesimi documenti sono trasmessi all'INPS dai lavoratori aventi diritto alla indennità economica. Il datore di lavoro e l'INPS possono chiedere, entro cinque giorni, al responsabile dell'unità sanitaria locale, che decide entro i successivi cinque giorni con provvedimento motivato, il controllo della motivata prescrizione del medico specialista e la verifica delle condizioni di cui al comma 2.

5. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta, salvo giustificato motivo, per il lavoratore

interessato la perdita dei benefici derivanti dallo specifico regime erogativo sul rapporto di lavoro e su quello previdenziale; i benefici medesimi non competono se la cura è effettuata presso uno stabilimento termale non convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

6. Per il controllo delle fattispecie erogative di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità emanato ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

7. I congedi straordinari, le aspettative per infermità, i permessi per malattia comunque denominati concessi per fruire delle prestazioni termali ai sensi del presente articolo non possono superare il periodo di quindici giorni l'anno anche per i soggetti di cui al terzo comma dell'articolo 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, salvo che per i cicli di cura della riabilitazione di cui all'articolo 8 della presente legge.

8. Tra il periodo di fruizione delle prestazioni termali ed i congedi ordinari o le ferie annuali deve intercorrere un intervallo di almeno quindici giorni.

9. L'articolo 3, comma 42, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 non si applica ai lavoratori dipendenti pubblici appartenenti alle categorie di cui al terzo comma dell'articolo 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, quando il trattamento termale afferisce alla patologia che è all'origine del particolare *status* dei soggetti interessati.

#### ART. 10.

*(Valutazione dell'attività termale ai fini dei concorsi pubblici. Incompatibilità).*

1. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici, il periodo di servizio effettivamente prestato dai medici presso aziende termali convenzionate, con rapporto di lavoro dipendente, è equiparato a quello prestato presso il Servizio sanitario nazionale.



## ART. 11.

*(Formazione professionale).*

1. Le regioni, anche avvalendosi della collaborazione delle aziende termali, istituiscono corsi abilitanti per la formazione professionale del personale parasanitario addetto alla riabilitazione termale ed impiegato in atti ed operazioni connesse con iniziative di educazione sanitaria, di rilevazione epidemiologica e di ricerca scientifica.

2. Per le esigenze peculiari dei reparti cura annessi agli alberghi e dei reparti cura degli stabilimenti termali, le regioni istituiscono in collaborazione con gli istituti professionali alberghieri, corsi abilitanti per la professione di tecnico, addetto ai servizi di cure termali. Ai corsi, della durata di un anno, sono ammessi tutti i diplomati degli istituti alberghieri.

## ART. 12.

*(Commissione di monitoraggio e studio del termalismo).*

1. Per il monitoraggio e lo studio del termalismo ai fini di una sua più proficua integrazione con gli altri interventi di tutela globale della salute, con decreto del Ministro della sanità è istituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una commissione permanente composta:

a) dal Ministro della sanità o da un suo rappresentante, che esercita le funzioni di presidente;

b) da cinque rappresentanti designati rispettivamente dai Ministeri dall'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, dell'ambiente e dal Dipartimento per il turismo;

c) da otto rappresentanti designati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

*d)* da due rappresentanti designati rispettivamente dall'INPS e dall'INAIL;

*e)* da tre rappresentanti designati dalle associazioni delle aziende termali più rappresentative sul piano nazionale.

2. La commissione di cui al comma 1 ha i seguenti compiti:

*a)* avviare specifiche rilevazioni statistico-epidemiologiche ed economico-sociali, anche periodiche;

*b)* valutare il costo-beneficio dei cicli di cura termale erogati dal sistema termale;

*c)* valutare la congruità e le ulteriori possibilità del proficuo impiego delle cure termali;

*d)* definire eventuali collegamenti sistemati, anche per obiettivi mirati di interesse sanitario generale, tra la pubblica amministrazione della sanità e le aziende termali convenzionate per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica e di educazione sanitaria;

*e)* formulare conseguenti proposte al Ministro della sanità anche ai fini dell'emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 comma 2.

3. Tutte le amministrazioni pubbliche e le aziende termali convenzionate, sono tenute a fornire, su richiesta del Ministero della sanità, ogni notizia utile alla commissione per lo svolgimento dei propri compiti.

#### ART. 13.

*(Talassoterapia).*

1. La Commissione di cui all'articolo 12, comma 1, è incaricata di definire i fondamenti scientifici e gli aspetti giuridico-economici delle prestazioni erogate dagli stabilimenti talassoterapici ai fini di un loro eventuale inserimento nella gamma

delle prestazioni convenzionalmente erogabili dal Servizio sanitario nazionale; in attesa della conseguente disciplina della specifica materia, è prorogata la validità delle convenzioni in vigore.

ART. 14.

*(Consorzio tra le aziende termali).*

1. Il Dipartimento per il turismo promuove il termalismo italiano all'estero e il sostegno tecnico-organizzativo di iniziative necessarie alla competitività delle aziende termali italiane nell'ambito dell'Unione europea, favorendo la costituzione di consorzi tra le aziende termali che vogliano aderirvi.

2. Lo statuto del consorzio di cui al comma 1 è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e prevede la possibilità e le modalità di partecipazione degli organismi e delle associazioni pubbliche e private direttamente o indirettamente interessate allo sviluppo dell'economia termale e di quella indotta.

CAPO II

RIASSETTO DELLE SOCIETÀ  
A PARTECIPAZIONE STATALE

ART. 15.

*(Destinazione delle società termali a partecipazione statale già inquadrate nell'EAGAT).*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, individua, tra le società termali a partecipazione statale già inquadrate nel soppresso Ente autonomo di gestione per le aziende termali (EAGAT), quelle che posseggono una caratterizzazione econo-

mica, sociale, occupazionale e territoriale inscindibile dalla città di ubicazione, tale che questa si possa configurare come città-impresa termale.

2. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato a disporre il trasferimento, a titolo gratuito, alla regione o provincia autonoma ed al comune nel cui territorio ciascuna società è ubicata, rispettivamente, del 51 per cento e del 49 per cento delle azioni possedute, in ciascuna delle società indicate al comma 1.

3. Per le società termali che non presentano le caratteristiche di cui al comma 2, il Ministro del tesoro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone un programma di cessione, articolato anche per le aziende, rami di attività e parti di esse. Nel caso che regioni, province autonome e comuni nel cui territorio siano ubicate le società termali deliberino, entro sessanta giorni dall'adozione del programma di cessione, l'acquisizione dell'intera partecipazione azionaria nelle stesse società, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone il trasferimento, a titolo gratuito, dell'intera partecipazione posseduta.

4. Le regioni ed i comuni possono cedere, anche a terzi privati, a prezzo di mercato, quote delle rispettive partecipazioni azionarie nelle società di cui ai commi 1 e 3; tale facoltà deve essere esercitata di intesa tra le regioni e i comuni. La partecipazione complessiva del comune e della regione non può essere in nessun caso inferiore al 51 per cento dell'intero pacchetto azionario eventualmente acquisito ai sensi del comma 3.

#### ART. 16.

*(Costituzione di società per azioni e schema tipo di gestione).*

1. La gestione delle aziende termali ed alberghiere di proprietà della società di cui

all'articolo 15 deve essere affidata a società per azioni, costituite in conformità dello stesso articolo 15 tra persone fisiche o giuridiche di provata disponibilità finanziaria e in grado di offrire garanzie di professionalità, di cui regioni o province autonome e comuni posseggiano una quota del capitale non superiore complessivamente al 10 per cento e non inferiore all'1 per cento ciascuna.

2. Le regioni, le province autonome e i comuni possono esercitare i diritti di cui all'articolo 2409 del codice civile qualunque sia la loro quota azionaria.

3. La società di gestione opera in base ad un contratto stipulato secondo uno schema tipo emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, contenente un piano industriale, un elenco di investimenti, i risultati minimi di reddito, i livelli occupazionali e i casi di risoluzione del contratto.

#### ART. 17.

*(Reimpiego dei ricavi da cessioni azionarie delle regioni e dei comuni).*

1. Le regioni ed i comuni destinano le somme ricavate dalla cessione di quote delle rispettive partecipazioni azionarie nelle società proprietarie delle aziende termali, ad aumento del capitale sociale delle società stesse.

#### ART. 18.

*(Destinazione del Centro ittico tarantino-campano S.p.A.).*

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge il Centro ittico tarantino-campano S.p.A. procede alla propria scissione mediante scorporo dei beni sociali che si trovano ubicati nella regione Puglia, con i relativi rapporti giuridici ed economici.

2. I beni scorporati e il personale che vi è addetto sono trasferiti ad una società per

azioni di nuova costituzione che, esaurite le operazioni di scissione, è trasferita, senza corrispettivo, alla regione Puglia.

3. La società trasferente elabora una situazione patrimoniale alla fine del mese in cui è avvenuta la scissione di cui al comma 2 e la sottopone, con la relazione di certificazione, all'assemblea degli azionisti. In tale sede il Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvede alla copertura di eventuali perdite utilizzando, fino a concorrenza, i crediti vantati verso le società già inquadrate nell'EAGAT.

ART. 19.

*(Copertura finanziaria).*

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono posti a carico di appositi capitoli di spesa del Ministero della sanità e del Ministero del tesoro, la cui dotazione viene determinata annualmente dalla legge finanziaria.

ART. 20.

*(Abrogazione di norme).*

1. È abrogato il comma 5 dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 1991, n. 412, e ogni altra disposizione incompatibile o in contrasto con la presente legge.

PAGINA BIANCA

